

Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA)**SETTORE 1****Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni
agronomiche del terreno****I TEMA PRINCIPALE: Acque**

CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1)

Articoli 4 e 5**Recepimento**

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e successive modificazioni.
 - Articolo 74, lettera pp), definizione di "Zone vulnerabili": "zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi";
 - articolo 92, designazione di "Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola": "sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A alla parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni".
- D.M. 19 aprile 1999, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (G.U. n. 102 del 4 maggio 1999, S.O. n. 86);
- Decreto 25 febbraio 2016 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato" (G.U. n. 90 del 18 aprile 2016), relativamente alla Zona Vulnerabile ai Nitrati
- DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1040 DELLA COMMISSIONE del 24 giugno 2016 che concede una deroga richiesta dalla Repubblica italiana con riguardo alle regioni Lombardia e Piemonte a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all'articolo 3, comma 4, lettera d), ricadenti in zone vulnerabili ai nitrati (ZVN).



Descrizione degli impegni

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto 25 febbraio 2016 e da quanto stabilito dai Programmi d'azione, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti.

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di "azoto al campo", calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l'organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 23 comma 1 del presente Decreto, definiscono sulla base dei Programmi d'Azione in vigore, gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.

Le Regioni e Province autonome riportano nei propri provvedimenti l'elenco delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate in applicazione della direttiva 91/676/CEE.

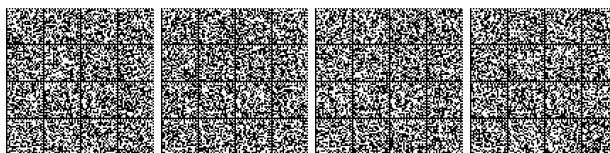
Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province Autonome

A norma dell'articolo 23, comma 3 del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, ai fini della verifica di conformità, al presente criterio, devono essere rispettate le pertinenti disposizioni di cui al Decreto 25 febbraio 2016, a cui si rimanda, e riportate sopra in sintesi.

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 23, comma 3 del presente Decreto, si applicano a livello di azienda agricola gli impegni sopra indicati.

BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua**Ambito di applicazione**

Tutte le superfici agricole, come definite all'articolo 3, comma 4, lettera d).



Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, la presente norma prevede:

- il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua;
- la costituzione ovvero la non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita "fascia inerbita".

Pertanto la presente norma stabilisce i seguenti impegni:

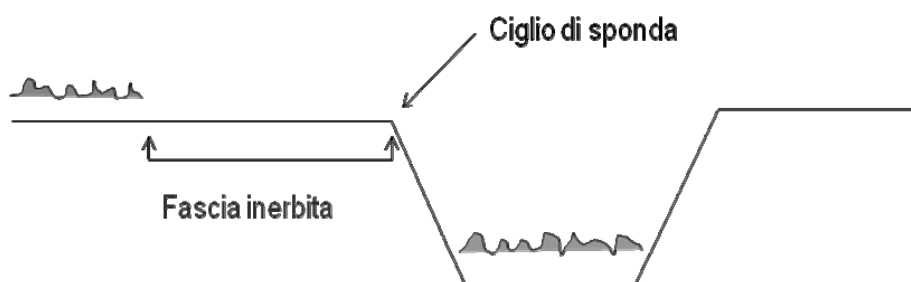
a) Divieti di fertilizzazioni.

Su tutte le superfici di cui all'ambito d'applicazione, è vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua. Su tutte le medesime superfici all'ambito di applicazione, l'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, dei concimi azotati e degli ammendanti organici, nonché dei liquami e dei materiali ad essi assimilati, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dal Decreto 25 febbraio 2016 per le ZVN, e così come stabiliti dai Programmi d'Azione regionali in vigore.. L'eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un'unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 1. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno.

b) Costituzione ovvero non eliminazione di fascia inerbita.

Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione. I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nel D.M. del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) n. 131/2008 e nel D.M. del MATTM 8 novembre 2010, n. 260.

L'ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.



Ai fini della presente norma, si intende per:

“Ciglio di sponda”: il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata.

“Alveo inciso”: porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.

“Sponda”: alveo di scorrimento non sommerso.

“Argine”: rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.

Sono esclusi dagli impegni di cui alla lettera a) e alla lettera b) gli elementi di seguito indicati e descritti.

“Scoline e fossi collettori” (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.

“Adduttori d'acqua per l'irrigazione”: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.

“Pensili”: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.

“Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l'acqua”.

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi. Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione ovvero di reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi ovvero ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 23 comma 1 del presente decreto, stabiliscono con propri provvedimenti quanto segue.

In relazione all'impegno a), le Regioni e Province autonome definiscono ed individuano i corsi d'acqua ai quali si applica l'impegno, coerentemente con quanto disposto dai relativi programmi di azione in vigore per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.

L'impegno a) relativo al divieto di fertilizzazione inorganica si intende rispettato con limite di tre metri, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica. Nel caso in cui, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica, si utilizzi la fertirrigazione con microportata di erogazione, l'impegno a), per quanto riguarda il divieto di fertilizzazione inorganica, si considera assolto.



L'ampiezza della fascia inerbita di cui al punto b) della presente norma potrà variare in funzione dello stato ecologico ovvero chimico associato ai corpi idrici superficiali monitorati di torrenti, fiumi o canali, definito nell'ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza comunicato dalla autorità competente al sistema Water Information System of Europe (WISE) ai sensi del D.M. del MATTM del 17 luglio 2009 "Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque". Le possibili classi di stato sono:

- stato ecologico: "ottimo/elevato", "buono", "sufficiente", "scarso/scadente" e "pessimo/cattivo",
- stato chimico: "buono", "non buono",

L'impegno si considera assolto nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia di grado "ottimo/elevato" e lo stato chimico sia buono o non definito.

L'ampiezza della fascia inerbita può ridursi fino a tre metri nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia di grado "sufficiente" o "buono" e lo stato chimico sia buono o non definito. La fascia inerbita può ridursi fino a tre metri anche nel caso in cui lo stato ecologico sia non definito e quello chimico sia "buono".

In tutti gli altri casi, si applica il vincolo maggiore pari ad un'ampiezza della fascia inerbita di 5 metri.

Nel caso di assenza della suddetta classificazione, ma in presenza della precedente classificazione, basata sullo stato complessivo del corpo idrico così come definito nell'ambito del piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza, e nella fase di aggiornamento dei criteri di classificazione, le ampiezze della fascia inerbita sono così definite: 5 metri in presenza di stato complessivo "scarso" o "cattivo", 3 metri in presenza di stato complessivo "buono" o "sufficiente"; in caso di stato complessivo "elevato", l'impegno della fascia inerbita è assolto.

L'informazione della classificazione sopra descritta, ossia l'informazione sull'ampiezza della fascia inerbita da realizzare ovvero da non eliminare, deve essere assicurata a livello di singola azienda agricola per garantire l'effettiva controllabilità del requisito.

Disposizioni in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

A norma dell'articolo 23, comma 3 del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, vige la norma fissata nel presente decreto.

Nei casi in cui le Regioni non abbiano individuato con proprio provvedimento i corpi idrici ai sensi del D. Lgs. 152/2006, includendo eventualmente le indicazioni delle autorità di bacino competenti per il loro territorio, i corpi idrici a cui si applica l'impegno b) sono quelli evidenziati e trasmessi al WISE (<http://water.europa.eu/>) ai sensi del D.M. del MATTM del 17 luglio 2009.

Deroghe

La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici" ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131, come caratterizzati dalle Regioni e Province autonome nelle relative norme e documenti di recepimento.



La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

1. particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e successive modificazioni;
2. terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare;
3. oliveti
4. prato permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3, comma 4, del presente decreto.

BCAA 2 – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all'articolo 3, comma 4, lettera d).

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

La norma si ritiene rispettata qualora il beneficiario dimostri il possesso della relativa autorizzazione all'uso oppure qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 23, comma 1 del presente Decreto, con propri provvedimenti specificano le normative applicative in ordine all'impegno di cui alla presente norma.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

A norma dell'articolo 23 comma 3 del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, la norma prevede il rispetto dell'impegno sopra descritto.

BCAA 3 – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola

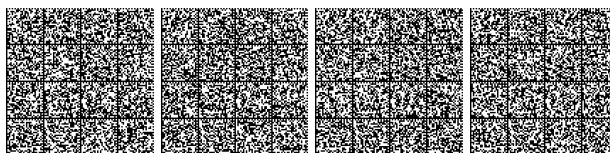
Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all'articolo 3, comma 4, lettera d).

Descrizione degli impegni

Gli obblighi di condizionalità derivanti dall'applicazione della BCAA 3 sono riferiti a:

- obblighi e divieti validi per tutte le aziende:
 1. assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;



- obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:
 - 2. autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, rilasciata dagli Enti preposti;
 - 3. rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

Si definisce scarico (articolo 74 (1), lettera ff) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (articolo 124 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) fatto salvo per le acque reflue domestiche o assimilate recapitanti in reti fognarie (articolo 124 (4)).

Si definiscono acque reflue domestiche (articolo 74 (1), lettera g) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue di cui all'articolo 101 (7), lettere a), b), c) del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152), provenienti da imprese:

- dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno ovvero alla silvicoltura;
- dedite ad allevamento di bestiame;
- dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità.

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (articolo 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate. È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (articolo 104).

Ai fini del presente decreto, si verifica la presenza delle autorizzazioni per le aziende le cui acque reflue non siano acque domestiche ovvero non siano assimilate alle stesse.

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 23 comma 1 del presente Decreto, definiscono gli impegni applicabili a livello di azienda agricola sulla base delle norme di recepimento della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 23 comma 3 del presente Decreto, si applicano, a livello di azienda agricola, gli impegni di cui agli articoli 103, 104 e 124 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.



II TEMA PRINCIPALE: Suolo e stock di carbonio

BCAA 4 – Copertura minima del suolo

Ambito di applicazione:

- per l'impegno di cui alla lettera a): superfici agricole a seminativo non più utilizzate a fini produttivi di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b)
- per l'impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole di cui all'articolo 3, comma 4, lettera d), con l'esclusione delle superfici non più utilizzate a fini produttivi di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b).

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:

- a) per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
- b) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:
 - assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;
 - o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

Intervento delle Regioni e Province autonome

In relazione all'impegno a), le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 23 comma 1 del presente decreto, specificano con propri provvedimenti in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti:

- eventuali aree caratterizzate dal rischio di erosione del suolo;
- le modalità di applicazione dell'impegno a livello aziendale e territoriale;
- le eventuali tipologie di lavorazioni vietate.

In relazione a quanto previsto dall'impegno b), le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 23 comma 1 del presente decreto specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti:

- eventuali aree caratterizzate dal rischio di erosione del suolo;
- le modalità di applicazione dell'impegno a livello aziendale e territoriale;
- l'intervallo di tempo di 90 o più giorni consecutivi compresi tra il 15 settembre e il 15 maggio, ove assicurare una copertura vegetale o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo;
- le eventuali tipologie di lavorazioni vietate.



Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

A norma dell'art. 23 comma 3 del presente decreto, in riferimento all'impegno a), vige l'obbligo di assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.

In riferimento all'impegno b), si deve assicurare una copertura vegetale, o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.) nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 novembre e il 15 febbraio, per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso.

In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.

Deroghe

Per l'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse le seguenti deroghe:

1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
6. a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria.

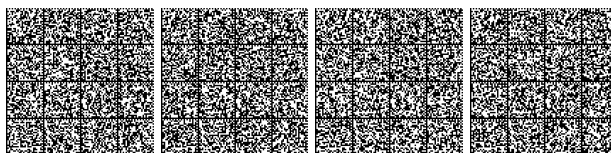
Per l'impegno di cui al punto a) e b), è ammessa la seguente deroga:

7. presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti.

Per l'impegno di cui alla lettera b) per le superfici oggetto di domanda di ristrutturazione e riconversione di vigneti, ai sensi del Regolamento (UE) 1308/2013, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

BCAA 5 – Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione**Ambito di applicazione:**

- per l'impegno di cui alla lettera a): seminativi (superfici di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a));
- per gli impegni di cui alle lettere b) e c): tutte le superfici agricole di cui all'articolo 3, comma 4, lettera d).



Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, si applicano gli impegni di seguito elencati.

- a) La realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.
- b) Il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.
- c) La manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della suddetta norma la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 23 comma 1 del presente decreto, fatta salva la normativa locale vigente in materia di difesa del suolo, specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti,

- in relazione all'impegno a):
 - gli aspetti applicativi, con riferimento alle distanze e ai criteri di esecuzione dei solchi acquai temporanei, in funzione della natura e della destinazione d'uso del suolo e dei caratteri morfometrici dei versanti;
 - l'eventuale intervallo temporale di applicazione dell'impegno;
 - l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche, al fine di adattare gli impegni previsti dalla norma alle condizioni locali;
 - gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione nel caso sia necessario ricorrere a quanto previsto dalle deroghe;
- in relazione agli impegni b) e c), le Regioni e Province autonome specificano con propri provvedimenti gli impegni relativi.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

A norma dell'articolo 23 comma 3 del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, la presente norma prevede in relazione all'impegno a), su terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, la realizzazione di solchi acquai temporanei. I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a metri 80. Nel caso di ricorso alla deroga, in considerazione dell'elevata acclività o dell'assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, è necessario realizzare fasce inerbite. Queste sono finalizzate al contenimento dell'erosione e realizzate ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, ad una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.



In relazione all'impegno b), è previsto il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.

In relazione all'impegno c), è obbligatoria la manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura.

Deroghe

In relazione all'impegno di cui alla lettera a), le deroghe sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, o nelle zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso, così come individuate dalla Regione o Provincia autonoma.

In tali casi, è necessario attuare gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione.

In riferimento all'impegno di cui alla lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

In relazione all'impegno previsto alla lettera c):

- sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
- in presenza di drenaggio sotterraneo, l'impegno di cui alla lettera c) si considera rispettato;
- in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante

Ambito di applicazione: Superfici a seminativo, di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a).

Descrizione della norma e degli impegni

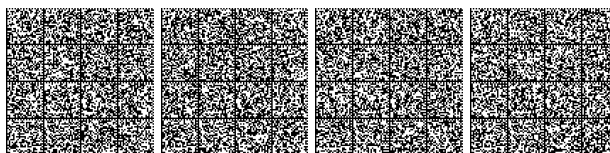
Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 23 comma 1 del presente decreto, specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti:

- l'eventuale intervallo temporale di applicazione dell'impegno;



- l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche e vegetazionali, al fine di adattare gli impegni previsti dalla norma alle condizioni locali.
- gli impegni alternativi previsti finalizzati a mantenere i livelli di sostanza organica del suolo nel caso sia necessario ricorrere a quanto previsto dalla deroga di cui al successivo punto 2.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

A norma dell'articolo 23 comma 3 del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, la presente norma prevede il divieto della bruciatura delle stoppie e delle paglie. Nel caso di ricorso alla deroga di cui ai punti 2 e 3, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica entro l'anno successivo a quello di fruizione della deroga.

Deroghe

La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:

1. per le superfici investite a riso, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
2. nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
3. in caso di norme regionali inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie e delle paglie.

La deroga di cui al punto 3. non si applica comunque nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).



III TEMA PRINCIPALE: Biodiversità

CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7). Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4

Recepimento

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157. Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio art. 1, commi 1 *bis*, 5 e 5 *bis*.
- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997) e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e successive modificazioni;
- Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 agosto 2014 “Pubblicazione sul sito internet del Ministero dell’ambiente delle Zone di protezione speciale - Abrogazione del D.M. 19 giugno 2009” (G.U. n. 217 del 18 settembre 2014).

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all’articolo 3, comma 4, lettera d) e le superfici forestali di cui alla stessa lettera d).

Descrizione degli impegni

Le aziende sono tenute al rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all’articolo 5 del Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all’articolo 4 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell’articolo 23 comma 1 del presente Decreto, definiscono sulla base delle norme di recepimento, gli impegni applicabili alla superficie dell’azienda del beneficiario o a livello dell’attività agricola del beneficiario.

Disposizioni vigenti in assenza dell’intervento delle Regioni e Province autonome ed impegni previsti

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell’articolo 23 comma 3 del presente Decreto, si applicano all’interno delle ZPS le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 commi 1 lettere k), p), q), r), s), t), e 2 lettera b) del Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 n. 184 nonché gli “obblighi e divieti” elencati all’articolo 6 del medesimo decreto relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure



di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)". Fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 7.

CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)

Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Recepimento

- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997, S.O. n. 219/L), art. 4, e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" (G.U. n. 258 del 6 Novembre 2007) e successive modificazioni;
- Decisione di esecuzione (UE) 2015/2369 della Commissione del 26 novembre 2015 che adotta il nono aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale (G.U. 2a Serie Speciale - Unione Europea n. 12 del 11.02.2016).
- Decisione di esecuzione della Commissione 2015/2370/EU del 26 novembre 2015, che adotta il nono aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina (G.U. 2ª Serie Speciale - Unione Europea n. 12 del 11-02-2016);
- Decisione di esecuzione della Commissione 2015/2374/EU del 26 novembre 2015, che adotta il nono aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (G.U. 2ª Serie Speciale - Unione Europea n. 12 del 11-02-2016).

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all'articolo 3, comma 4, lettera d) e le superfici forestali di cui alla stessa lettera d) ricadenti nei SIC/ZSC.

Descrizione degli impegni

Le aziende sono tenute al rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 17 ottobre 2007 n. 184 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" e successive modificazioni e le disposizioni di cui all'articolo 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.



Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 23 comma 1 del presente Decreto, definiscono sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 92/43/CEE, dove attuate a livello regionale, gli impegni applicabili alla superficie dell'azienda del beneficiario o a livello dell'attività agricola del beneficiario.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, a norma dell'articolo 23 comma 3 del presente Decreto, si applicano gli impegni sopra indicati.

IV TEMA PRINCIPALE: Livello minimo di mantenimento dei paesaggi

BCAA 7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive

Ambito di applicazione: tutte le superfici agricole come definite all'articolo 3, comma 4, lettera d).

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di conservazione dei terreni ed evitare il deterioramento dei paesaggi tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, è stabilito come impegno la tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o semi-naturali, qualora identificati territorialmente, nonché la non eliminazione di alberi monumentali, muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche. Gli interventi di potatura di siepi e di alberi caratteristici del paesaggio di cui alla presente "norma" non si eseguono nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli stabilito stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto, salvo diversa disciplina regionale in relazione al predetto periodo.

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 23 comma 1 del presente decreto, specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti, gli impegni relativi alla presente norma.



Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

A norma dell'articolo 23 comma 3 del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, vige la norma stabilita a riguardo dal presente Decreto, che prevede il mantenimento degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale, nonché degli elementi caratteristici del paesaggio quali muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche ed il divieto di potatura di siepi e di alberi caratteristici del paesaggio di cui alla presente "norma" nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto, salvo diversa disciplina regionale in relazione al predetto periodo.

Ai fini dell'individuazione dell'elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilita una lunghezza minima di 25 metri per gli elementi lineari.

Per "*siepi*" si intendono delle strutture lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva > 20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.

Per "*filare*" si intende un andamento lineare ovvero sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.

Per "*sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche*" si intendono i reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l'ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Le sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.

Deroghe

1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti.
2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità.
3. Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo ovvero arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze.
4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc ...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo).
5. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consente.

Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli. e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto, salvo diversa disciplina a livello regionale in relazione al predetto periodo.



SETTORE 2

Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

I TEMA PRINCIPALE: Sicurezza alimentare

CGO 4 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002 pag. 1)

Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1)* e articoli 18, 19 e 20

***attuato in particolare da:**

- Articoli 1, 2, 14, 16, 23, 27, 29 del Regolamento (CE) 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il Regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale, articolo 1 ed allegato al Regolamento;
- regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L 139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte "A" (cap. II, sez. 4 (lettere g, h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c));
- regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L 139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i, ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1 (lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;
- regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.

Recepimento

- Decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante "rintracciabilità e scadenza del latte fresco" (G.U. n.152 del 1° luglio 2004) e sue modificazioni;



- Decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante “linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte” (G.U. n. 30 del 7 febbraio 2005);
- Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005 (Supplemento Ordinario alla G.U. n. 294 del 19 dicembre 2005);
- Provvedimento 18 aprile 2007, n. 84/CSR Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 maggio 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano su «Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi» (G.U. n. 107 del 10 maggio 2007);
- Intesa Stato Regioni rep. Atti n. 204/CSR del 13 novembre 2008 “Aggiornamento delle Linee guida regionali per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano e mangimi” (G.U. n. 287 del 09/12/2008).
- D. Lgs. 16 marzo 2006 n. 158 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal Regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 336.” (G.U. 28 aprile 2006, n. 98).
- D.P.R. 28 febbraio 2012 n. 55 “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”;
- Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2.

Descrizione degli impegni

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato, attuando tra l'altro, ai sensi degli articoli 19 e 20 del Regolamento (CE) n. 178/2002, procedure per il ritiro di prodotti ritenuti non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare e attivandosi per dare immediata informazione alle autorità competenti ed ai consumatori.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

- produzioni animali;
- produzioni vegetali;
- produzione di latte crudo;
- produzione di uova;
- produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

Produzioni animali - Impegni a carico dell'azienda:

- 1.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;



- 1.b. prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, attraverso opportune misure precauzionali;
- 1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;
- 1.d. tenere opportuna registrazione di:
 - i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;
 - ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;
 - iii. i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
 - iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;
- 1.e. immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;
- 1.f. immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.

Produzioni vegetali - Impegni a carico dell'azienda:

- 2.a. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al D.M. del 22 gennaio 2014;
- 2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma;
- 2.c. tenere opportuna registrazione¹ di:
 - i. ogni uso di prodotti fitosanitari²;
 - ii. i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.
- 2.d. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;

Produzione di latte crudo - Impegni a carico dell'azienda

- 3.a. assicurare che il latte provenga da animali:
 - i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare contaminazione del latte;
 - ii. ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali;
 - iii. che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione dalla produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse;
 - iv. ufficialmente esenti di brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell'autorizzazione dell'autorità competente;
- 3.b. assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:
 - i. deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali;
 - ii. le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte;
 - iii. i locali dove il latte è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti infestanti ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati;

¹ Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

² tranne che per l'uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo.



- iv. i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;
 - v. l'attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo;
- 3.c. assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:
- i. lavaggio della mammella prima della mungitura;
 - ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento medico;
 - iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati;
- 3.d. assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:
- i. per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione di un manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;
 - ii. per i produttori di latte crudo: l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.

Produzione di uova - Impegni a carico dell'azienda:

- 4.a. assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace.

Produzione di mangimi o alimenti per gli animali - Impegni a carico dell'azienda

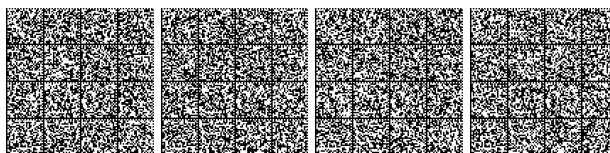
- 5.a. registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a) del Regolamento (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività;
- 5.b. curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire ogni contaminazione biologica, fisica o chimica dei mangimi stessi;
- 5.c. tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari a altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi;
- 5.d. tenere opportuna registrazione³ di:
- i. ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi;
 - ii. l'uso di semente geneticamente modificata;
 - iii. la provenienza e la quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni output di mangime.

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri CGO.

In particolare gli impegni:

- 1.b prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, attraverso (con) opportune misure precauzionali - viene controllato nell'ambito del CGO 9;
- 1.c assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma – viene controllato anche per il CGO 5;
- 2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma - viene controllato nell'ambito del CGO 10;

³ Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..



3.a.ii. assicurare che il latte provenga da animali ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali - viene controllato anche per il CGO 5;

Le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende che, a vario titolo, producono prodotti vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente criterio, ancorché siano condizioni necessarie per il rispetto del CGO 10.

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 23 comma 1 del presente Decreto, definiscono, sulla base delle norme di recepimento, gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 23, comma 3, si applicano gli impegni indicati nel paragrafo "Descrizione degli impegni".

CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3) Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7.

Recepimento

- Decreto Legislativo n. 158 del 16 marzo 2006 "Attuazione della direttiva 2003/74/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal Regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 336" (G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) e successive modificazioni.

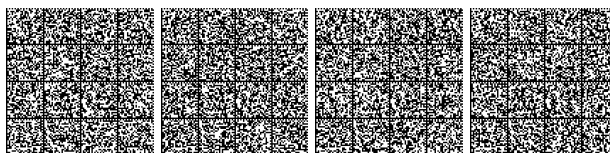
Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo 16 marzo 2006 n. 158.

In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina d'allevamento ovvero i produttori di latte, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:



- divieto di somministrazione agli animali d'azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l'uso sotto prescrizione medico-veterinaria con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati;
- divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 23 comma 1 del presente Decreto, definiscono, sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 96/22/CE, gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 23 comma 3 del presente Decreto, si applicano gli impegni riportati nel presente CGO.

II TEMA PRINCIPALE: Identificazione e registrazione degli animali

CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 del 8.8.2008, pag.31)

Articoli 3,4 e 5

Recepimento

Decreto Legislativo n. 200/2010 "Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e registrazione dei suini (10G022) – GU n. 282 del 17.12.2010

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 con allevamenti suinicoli.

Descrizione degli impegni

Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A: Comunicazione dell'azienda agricola alla A.S.L. per la registrazione dell'azienda.



- A.1 Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio attività;
 - A.2 comunicazione al servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda entro 7 giorni.
- B: Tenuta del registro aziendale e comunicazione della consistenza dell'allevamento dell'azienda agricola
- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato, con entrata ed uscita dei capi (entro 3 giorni dall'evento); per i nati ed i morti, entro 30 giorni;
 - B.2 Comunicazione della consistenza dell'allevamento, rilevata entro il 31 marzo in Banca Dati Nazionale (BDN);
 - B.3 Comunicazione alla BDN di ogni variazione della consistenza zootecnica dell'azienda (nascite, morti). Il detentore deve registrare nascite e morti entro 30 giorni sul registro di carico e scarico e la consistenza dell'allevamento al 31 marzo di ogni anno in BDN. Movimentazione dei capi tramite Modello 4, riportante il numero dei capi. Le movimentazioni in entrata e in uscita dall'allevamento devono essere registrate entro 3 giorni dall'evento sul registro di carico e scarico, ed entro 7 giorni dall'evento in BDN. Nel caso in cui l'allevatore tiene il registro di carico e scarico direttamente in BDN non è obbligatorio tenere il registro cartaceo ma è necessario registrare gli eventi in BDN entro 3 giorni dall'evento.
- C: Identificazione e registrazione degli animali
- C.1 Obbligo di marcatura individuale con codice aziendale (tatuaggio), entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima dell'uscita del capo dall'azienda. In base al Decreto del Ministero della Salute del 28 giugno 2016 (G.U. Serie Generale n.205 del 2-9-2016), nel caso in cui viene utilizzato il modello 4 elettronico non è necessario esibire la copia cartacea di detto modello.

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 23 comma 1 del presente Decreto, definiscono sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 2008/71/CE, gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 23 comma 3 del presente Decreto, si applicano gli impegni sopra indicati.

Deroghe

- 1) In base alla Decisione 2005/458/CE del 21 giugno 2005, l'Italia è autorizzata ad applicare la deroga prevista all'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 92/102/CEE nei confronti dei detentori di non più di un suino. Di conseguenza le aziende detentrici di un solo capo suino da ingrasso, destinato al consumo personale, sono tenute solo a:
 - identificare il suino tramite tatuaggio riportante il codice dell'azienda di nascita o dell'azienda di prima destinazione se importato da Paesi terzi, secondo quanto stabilito dalla normativa;
 - comunicare all'autorità sanitaria territorialmente competente la detenzione dell'unico capo suino ed il suo destino finale.



CGO 7 – Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 del 11.8.2000, pag 1)

Articoli 4 e 7

Applicazione

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e registrazione degli animali.”(G.U. G.U. 14.06.1996 n. 138) *e s.m.i.*;
- **O.M. 28 maggio 2015** recante: “Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica” – articolo 3, comma 7. Ulteriori indicazioni operative concernenti l'utilizzo del modello 4 informatizzato
- **Decreto ministeriale 28 giugno 2016** recante Modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali”;
- D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 “Regolamento recante modalità per l’identificazione e la registrazione dei bovini” (G.U. n. 30 del 06 febbraio 2001) e successive modifiche e integrazioni;
- D.M. 18/7/2001 “Modifica degli allegati al D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437, riguardante «Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini»”(G.U. n. 205 del 4 settembre 2001);
- D.M. 31 gennaio 2002 “Disposizioni in materia di funzionamento dell’anagrafe bovina” (G.U. n. 72 del 26 marzo 2002) e successive modifiche e integrazioni;
- Provvedimento 26 maggio 2005 concernente Accordo Stato-Regioni recante “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe bovina” (G.U. n. 243 del 18 ottobre 2005, S.O. n. 166);
- Nota del Ministero della salute protocollo 0009384-10/04/2015-DGSAF-COD_UO-P.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all’articolo 1, comma 2, con allevamenti bovini ovvero bufalini.

Descrizione degli impegni

Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A: Registrazione dell’azienda presso l’A.S.L. e in BDN.

- A.1 Registrazione presso il servizio veterinario competente e richiesta del codice aziendale entro 20 giorni dall’inizio attività;
- A.2 Registrazione dell’azienda presso la BDN;
- A.3 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
 - nella BDN con accesso tramite *smart card*;
 - Tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;
- A.4 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell’azienda.

B: Identificazione e registrazione degli animali.

- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato con entrata ed uscita dei capi;



- B.2 richiesta codici identificativi specie bovina (numero 2 marche auricolari) alla BDN o tramite operatore delegato. Le marche auricolari sono individuali;
- B.3 effettuazione della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e comunque prima che l'animale lasci l'azienda; nel caso di importazione di un capo da Paesi terzi, entro 20 giorni dai controlli di ispezione frontaliera. Presenza di marcatura ai sensi del D.P.R. 437/2000 per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Gli animali oggetto di scambi intracomunitari devono essere identificati, a partire dal 1 gennaio 1998, ai sensi del Regolamento 1760/2000;
- B.4 compilazione, contestuale alla marcatura, della cedola identificativa se l'allevatore non aggiorna la BDN;
- B.5 aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'identificazione;
- B.6 consegna della cedola identificativa al Servizio veterinario dell'A.S.L. competente per territorio o ad altro soggetto delegato entro 7 giorni dalla marcatura del capo (se non registra in BDN);
- B.7 registrazione delle nascite in BDN se l'allevatore aggiorna direttamente la BDN;
- B.8 acquisizione del passaporto dal servizio veterinario o altro soggetto delegato; il rilascio del passaporto per i capi delle specie bovina è abolito per i capi nati in Italia a partire dal 1° maggio 2015 e che sono movimentati sul territorio nazionale (nota del Ministero della salute protocollo 0009384-10/04/2015-DGSAF-COD_UO-P).
- B.9 comunicazioni al servizio veterinario competente per territorio di eventuali furti/smarrimenti di animali, marchi auricolari e passaporti;
- B.10 nel caso i capi vengano acquistati da Paesi terzi, consegna al servizio veterinario competente per territorio o ad altro soggetto delegato, entro 7 giorni dai controlli previsti per l'importazione della documentazione prevista debitamente compilata, per l'iscrizione in anagrafe.

C: Registro aziendale.

- C.1 Corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (nascite, morti, movimentazioni). Nel caso in cui l'allevatore tiene il registro di carico e scarico direttamente in BDN non è obbligatorio tenere il registro cartaceo ma è necessario registrare gli eventi in BDN entro 3 giorni dall'evento

D: Movimentazione dei capi: nascite - ingresso in azienda – decesso.

- D.1 Registrazione sul registro aziendale entro 3 giorni degli estremi del modello 4 nel caso di movimentazioni in ingresso;
- D.2 comunicazione del decesso e consegna del passaporto del capo al servizio veterinario dell'A.S.L. entro 7 giorni, nei casi previsti;
- D.3 nel caso il capo acquistato/scambiato con un altro Paese UE venga immediatamente macellato, non occorre comunicare la richiesta di iscrizione in anagrafe;
- D.4 per bovini introdotti in allevamento: annotazione del passaggio di proprietà sul retro del passaporto e aggiornamento entro 3 giorni del registro di stalla, nei casi previsti;
- D.5 Registrazione della nascita entro 3 giorni sul registro aziendale, comunicazione della nascita entro 7 giorni alla BDN, successivo ritiro del passaporto dal servizio veterinario, nei casi previsti.



- E: Movimentazione dei capi: uscita dall'azienda.
- E.1 Compilazione del modello 4;
 - E.2 aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni;
 - E.3 comunicazione delle variazioni entro 7 giorni, direttamente in BDN oppure tramite invio copia del modello 4 al servizio veterinario o ad altro soggetto delegato. In base al Decreto del Ministero della Salute del 28 giugno 2016 (G.U. Serie Generale n.205 del 2-9-2016), nel caso in cui viene utilizzato il modello 4 elettronico non è necessario esibire la copia cartacea di detto modello.

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 23 comma 1 del presente Decreto, definiscono sulla base delle norme di recepimento gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, norma dell'articolo 23 comma 3 del presente Decreto, si applicano gli impegni sopra descritti.

CGO 8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il Regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2004, pagina 8).

Articoli 3, 4 e 5

Applicazione

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali." (G.U. n. 138 del 14 giugno 1996).
- **O.M. 28 maggio 2015** recante: "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica" – articolo 3, comma 7. Ulteriori indicazioni operative concernenti l'utilizzo del modello 4 informatizzato.
- D.M. 28 giugno 2016 recante Modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali" (G.U. serie generale n. 205 del 2 settembre 2016).
- Circolare del Ministero della salute del 28 luglio 2005 recante "Indicazioni per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17/12/ 2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina." (G.U. n.180 del 04 agosto 2005).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 con allevamenti ovicaprini.

Descrizione degli impegni

Il presente criterio si applica alle aziende agricole con allevamenti ovicaprini. Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

- A: Registrazione dell'azienda presso l'A.S.L. e in BDN.
- A.1 Richiesta al servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio attività;



- A.2 comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
 - direttamente nella BDN con accesso tramite *smart card*;
 - tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;
- A.3 comunicazioni al servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.

B: Registro aziendale e BDN.

- B.1 Obbligo di registrazione della consistenza dell'allevamento (aggiornata almeno una volta l'anno) entro il mese di marzo dell'anno successivo nel registro aziendale e in BDN. Qualora tutti i capi siano stati registrati individualmente in BDR/BDN unitamente alle loro movimentazioni, ad eccezione degli agnelli destinati a macellazione entro i 12 mesi di età, non è necessario procedere alla comunicazione del censimento annuale in quanto tale comunicazione si considera così soddisfatta (nota ministeriale n 4618 dell'8 marzo 2012);
- B.2 movimentazione dei capi tramite modello 4 riportante il numero dei capi ed i relativi codici di identificazione aziendale e da allegare o registrare nel registro aziendale e in BDN.
- B.3 per i capi nati dal 1° gennaio 2010: obbligo della registrazione sul registro aziendale delle marche auricolari individuali dei capi identificati elettronicamente;
- B.4 aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'evento (nascita, decesso e movimentazione dei capi) e aggiornamento della BDN entro 7 giorni. In base al Decreto del Ministero della Salute del 28 giugno 2016 (G.U. Serie Generale n.205 del 2-9-2016), nel caso in cui viene utilizzato il modello 4 elettronico non è necessario esibire la copia cartacea di detto modello.

C: Identificazione e registrazione degli animali.

- C.1 Per i nati prima del 9 luglio 2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale;
- C.2 Per i nati dopo il 9 luglio 2005: obbligo di marcatura individuale (doppio marchio auricolare oppure un marchio più un tatuaggio) con codice identificativo rilasciato dalla BDN. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;
- C.3 Per i nati dopo il 9 luglio 2005: capi di età inferiore a 12 mesi destinati al macello: identificazione mediante unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine). Agnelli: fino a 6 mesi di tempo per apporre la marcatura, se non lasciano l'allevamento prima. Per i capi nati dopo il 31 dicembre 2009: obbligo di identificazione con tatuaggio o identificativo auricolare più identificativo elettronico.

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 23 comma 1 del presente Decreto, definiscono, sulla base delle norme di recepimento, gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

A norma dell'articolo 23 comma 3, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, si applicano gli impegni sopra descritti.



III TEMA PRINCIPALE: Malattie degli animali

CGO 9 – Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)

Articoli 7, 11, 12, 13 e 15

Recepimento

DECRETO 7 gennaio 2000, *Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina (BSE)*.

- Gli articoli del Regolamento citato sono direttamente applicabili.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 con allevamenti bovini, bufalini, ovini, caprini.

Descrizione degli impegni

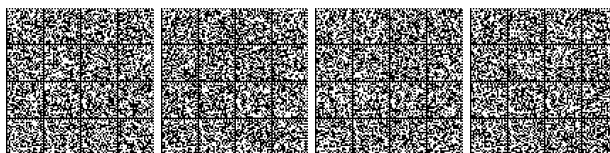
Gli allevamenti, in base alla normativa vigente devono rispettare il divieto di somministrazione ai ruminanti di:

- a. proteine animali trasformate eccezion fatta per la farina di pesce somministrata ad animali non svezzati
- b. **collagene** e gelatina provenienti da ruminanti,
- c. prodotti sanguigni
- d. proteine idrolizzate derivate da ruminanti ad eccezion di quelle derivate da cuoio o pelli
- e. fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale
- f. mangimi contenenti le proteine di cui sopra

Inoltre sono soggetti ad obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta infezione da TSE in un animale.

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 23 comma 1 del presente Decreto, definiscono, sulla base delle norme di recepimento Regolamento (CE) n. 999/2001, gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.



Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 23 comma 3, si applicano gli impegni sopra descritti.

IV TEMA PRINCIPALE: Prodotti fitosanitari

CGO 10 – Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1)

Articolo 55, prima e seconda frase

Recepimento

- Decreto Legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (G.U. n. 122 del 27 maggio 1995, S.O. n. 60) e successive modificazioni;
- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" e successive modificazioni;
- Regolamento (CE) 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
- Decreto del Ministro della salute 6 febbraio 2007 "Prodotti fitosanitari: recepimento della direttiva 2006/59/CE della Commissione e aggiornamento del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, concernente i limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione. Nona modifica".
- Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi".
- Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi».

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2.

Descrizione degli impegni

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari (PF), valgono gli impegni previsti dal Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e dal Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 "Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari".



Le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

- possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità da parte dei soggetti che acquistano e/o utilizzano tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo (articolo 9 del Decreto legislativo n. 150/2012). Ai sensi di quanto previsto al punto A1.1 comma 7 del D.M. 22 gennaio 2014, i patentini rilasciati e rinnovati, prima dell'entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, attraverso modalità precedentemente in vigore ai sensi del D.P.R. n. 290/2001 e successive modificazioni, sono ritenuti validi fino alla loro scadenza".
- disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) e delle fatture di acquisto di tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale relative agli ultimi tre anni;
- il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati;
- rispetto delle modalità d'uso previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
- presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti;
- presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN);

nel caso di ricorso a contoterzista, mantenere la scheda trattamento contoterzisti (allegato 4 circolare ministeriale 30 ottobre 2002 n. 32469) ovvero annotazione da parte del contoterzista sul registro dei trattamenti aziendale del/degli interventi da lui effettuati. In questo caso, oltre a riportare i dati previsti, ogni trattamento effettuato dal contoterzista deve essere da lui controfirmato.

Nel caso in cui un soggetto non abilitato si avvale di un contoterzista, è prevista la possibilità di delegare tutte le operazioni dal ritiro del PF, presso il distributore, all'utilizzo dello stesso. Resta in capo al soggetto delegante (agricoltore) la fatturazione e il relativo pagamento. Stessa cosa se abilitato uno dei famigliari, coadiuvanti o dipendenti.

Di seguito sono riportati i dati che il succitato registro dei trattamenti deve contenere:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione dell'insieme delle informazioni (date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.) utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta.

Il registro deve essere aggiornato con i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dall'esecuzione del trattamento stesso

Inoltre si sottolinea che:

- la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme, è un impegno diretto solo per il CGO 4; pertanto, l'inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene considerata una non conformità al CGO 4; ciononostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la



- verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza del registro o la sua non conformità ha conseguenze anche per il presente criterio;
- la presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto:
- dal presente criterio per quanto attiene alla verifica delle quantità di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati;
 - alla BCAA 3, per quanto riguarda la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose;
 - al CGO 4, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 23 comma 1 del presente Decreto, definiscono sulla base delle norme di recepimento della prima e seconda frase dell'articolo 55 del Regolamento CE 1107/09, gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 23 comma 3, si applicano gli impegni sopra indicati.



SETTORE 3

Benessere degli animali

I TEMA PRINCIPALE: Benessere degli animali

CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7)

Articoli 3 e 4

Recepimento

- Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011, S.O.).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 con allevamenti bovini/bufalini.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011.

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 23, comma 1, del presente Decreto, definiscono sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 2008/119/CE gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 23 comma 3, si applicano gli impegni sopra indicati.

CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5)

Articolo 3 e articolo 4

Recepimento

- Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 122 "Attuazione delle direttive 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Supplemento ordinario alla G.U. 2 agosto 2011 n. 178)".

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 con allevamenti suinicoli.



Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 122 del 7 luglio 2011 e successive modificazioni.

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 23 comma 1 del presente Decreto, definiscono sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 2008/120/CE gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 23 comma 3, si applicano gli impegni sopra indicati.

CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23)

Articolo 4**Recepimento**

- Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27 dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27 dicembre 2004);
- Circolare del Ministero della salute del 5 novembre 2001, n. 10 (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 con allevamenti zootecnici.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146, del 26 marzo 2001 e successive modificazioni.

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 23 comma 1 del presente Decreto, definiscono sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 98/58/CE gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 23 comma 3, si applicano gli impegni sopra indicati.

